

## **LINEE GUIDA DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 24/2023.**

I dipendenti possono segnalare al RPCT, in via del tutto riservata, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Come disposto dallo stesso D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono riguardare:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019/1937;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Sono invece oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico.

La segnalazione dovrà essere il più circostanziata possibile e sarà resa in forma orale, eventualmente anche con il supporto di idonea documentazione, allo stesso RPCT mediante incontro diretto, fissato in un termine ragionevole, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs 24/2023.

Il RPCT redigerà sintetico verbale dell'incontro, sottoscritto dal dichiarante, avendo cura di adottare tutte le misure previste dalla legge a tutela dell'anonimato del segnalante e a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata.

Come disposto dall'art. 12 del D.Lgs 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 -quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)